



# COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

## PROVINCIA DI CUNEO

ORIGINALE

Registro Generale n. 17 Del 12-04-2021

### ORDINANZA DEL SETTORE Sindaco

**Oggetto: DISCIPLINA TEMPORANEA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA IN VIGORE DALLA DATA DI POSSIBILE APERTURA DI TALI ATTIVITA' FINO AL 31 MAGGIO 2021.**

#### IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente della Regione Piemonte N.30 del 02 Marzo 2021, in cui sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, nel territorio del Comune di Bagnolo Piemonte si applicano le misure di contenimento del contagio che si applicano in zona rossa ai sensi dei vigenti provvedimenti nazionali;

Visto il DPCM del 2 marzo 2021 che conferma ulteriori misure di contenimento su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;

Visti:

- Ordinanza del 12 marzo 2021 del Ministro della Salute
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 marzo 2021, N. 35;
- il Decreto Legge del 12 marzo 2021;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 marzo 2021, N.36;
- il Decreto N. 46 del Presidente della Giunta Regionale del 06 aprile 2021;
- il Decreto del Ministro della Salute del 9 aprile 2021;
- il Decreto N. 47 del Presidente della Giunta Regionale del 10 aprile 2021;

Preso atto che alla Provincia di Cuneo sono applicate le misure per la zona rossa fino al 13 aprile 2021 compreso, con riserva di ulteriore proroga qualora si mantenga il superamento del parametro di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legge 1 aprile 2021, N. 44;

Preso atto che, nel corso del periodo di chiusura delle attività a causa dell'emergenza epidemiologica, sono pervenute da parte degli operatori del settore richieste volte a poter disporre di orari di apertura più flessibili, al fine di poter fornire una miglior fruizione del servizio da parte della clientela, oltre che per consentire più agevoli modalità di organizzazione della propria attività;

Richiamato l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 e s.m.i. "Disciplina delle attività di acconciature";

Vista la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e s.m.i. "Disciplina dell'attività di estetista";

Vista la Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54 e s.m.i. "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 – Disciplina dell'attività di estetista";

Visto il vigente regolamento comunale in merito agli orari di apertura al pubblico dei suddetti esercizi;

## DISPONE

Per le motivazioni sopra esposte e limitatamente al periodo che decorre DALLA DATA DI POSSIBILE RIAVVIO DELLE ATTIVITA' coincidente con il passaggio della Provincia di Cuneo dalla zona Rossa a quella Arancione E FINO AL 31 MAGGIO 2021, l'orario di apertura all'utenza degli esercizi di acconciatore ed estetista è stabilito nel modo seguente:

1. Ciascun esercizio, in tutto il Territorio comunale, determina liberamente l'orario di apertura fino a 7 giorni su 7 alla settimana. L'orario di apertura non deve superare le 14 ore giornaliere e deve essere compreso nella fascia oraria tra le ore 07:00 e le ore 22:00, con possibilità di effettuare orario continuato senza interruzione a metà giornata. Al solo fine di ultimare eventuali prestazioni in corso, è consentita la tolleranza di mezz'ora oltre l'orario autorizzato, sia per le attività di acconciatore che per le attività di estetista, a condizione che la porta d'accesso all'esercizio resti chiusa.
2. Nei locali di ciascun esercizio deve essere esposto, in modo visibile al pubblico anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario delle attività praticato.
3. Si ribadisce l'obbligo per il responsabile tecnico di garantire la propria presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura, specificando che, nel caso di adozione di un orario di attività esteso, tale presenza possa essere garantita anche attraverso la nomina di più responsabili tecnici.
4. Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai CCNL delle categorie interessate.

L'adozione della presente ordinanza comporta la sospensione di quanto disposto precedentemente per il periodo in oggetto, decorso il quale, fatta salva l'emanazione di eventuali ulteriori provvedimenti specifici, tale ordinanza perderà l'efficacia.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

Bagnolo Piemonte 12-04-2021

IL SINDACO  
BRUNO FRANCO Fabio Stefano\*

**\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**